



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ANNESSO A PUBBLICI ESERCIZI AI SENSI DELLA
DELIBERA DI C.C. N° 71 DEL 10/12/2014 e della DELIBERA DI G.C. N. 357 DEL 19/07/2018

Concessione n° 598 DEL 04/09/2018
rilasciata in data 04-09-2018
Procedimento Unico Autorizzatorio (PUO)



IL DIRIGENTE

| | |
|--|---|
| Pratica N. 1070 - 2018 (Prot. Gen. N. 71272 - 2018) | |
| Del 23/01/2018 | presentata dal sig./sig.ra VARRIALE CLAUDIO |
| CF: VRRCLD81C18F839H | nella qualità di AMMINISTRATORE |
| della società AMV SRLS | |
| P.IVA 08479301213 | con sede legale in Napoli, VIA SAN PASQUALE A CHIAIA 79 |
| Sede operativa in Napoli | VIA CIMAROSA 156 |
| Dato atto del possesso del titolo giuridico abilitativo all'esercizio dell'attività di somministrazione: SCIA n. 51876 del 21/01/2017 , chiusa con esito positivo. | |
| Rilevato che il possesso del titolo giuridico abilitativo all'esercizio dell'attività implica il regolare possesso in capo al concessionario dei requisiti di cui al D.Lgs 159/2011 e all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010. | |
| Rilevato, altresì, che la comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (art. 86 comma 1 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii), il presente provvedimento, rilasciato in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia, decade in caso di successiva accertata sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011. | |

Visto il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunalen. 7 del 29.03.2018., in particolare gli artt. 6,7, 8, 10, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 31.

il *Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e /o artigianali (di seguito Regolamento dehors)*, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 10/12/2014.

Verificata la completezza e la conformità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della concessione nonché sul rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dal Regolamento "Dehors" nonché la completezza degli allegati tecnici.

Vista la dichiarazione ai fini della regolarità contributiva e del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in cui l'interessato ha autocertificato, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato B del Regolamento COSAP (ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito).

Richiesti i pareri di rito ai servizi e agli Enti coinvolti nel procedimento.

Dato atto che non sussistono in capo al responsabile del procedimento e in capo al Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

Dato atto che per la mancanza di personale, per le carenze dell'applicativo SUAP e delle attrezzature tecniche a disposizione del servizio non è stato possibile rispettare i tempi del procedimento, stabiliti dal vigente Regolamento de hors.

Visto

il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n. 46 del 9/3/2001 e s.m.i.;

il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e il relativo Regolamento di Attuazione;

il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

la L. 241/90 e s.m.i.;

l'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;

gli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e s.m.i.;

gli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e modificato con deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017;

il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 che ha soppresso l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di autorizzazione/concessione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, aggiornato con deliberazione di G.C. n. 34 del 30/01/2018 e il relativo Allegato 3, denominato "Schede processi per area di rischio" che identifica gli eventi rischiosi correlati ai provvedimenti Concessori /Autorizzatori (rischi da R1 a R16) e le relative misure a presidio del rischio corruttivo di cui l'Amministrazione si è dotata, Allegato 3 bis.

Attestato che sono state rispettate le misure di mitigazione del rischio corruttivo di cui al succitato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, aggiornato con deliberazione di G.C. n. 34 del 30/01/2018.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 13 comma 1, lettera b e 17, comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/2013.

Vista la sottoscrizione della Dichiarazione di Intenti tra la Soprintendenza di Napoli ed il Comune di Napoli del 10/4/2017.

Vista la deliberazione di G.C. n. 200 del 19/04/2017

Vista la deliberazione di G.C. n. 587 del 30/10/2017

Vista la deliberazione di G.C. n. 357 del 19/07/2018

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

| CATEGORIA COSAP | TARIFFA € | MQ | CANONE € |
|-----------------|-----------|----|----------|
| A | 166,08 | 5 | 830,40 |

acquisito il pagamento pari ad € 345,00 ⁰²⁻⁰⁹⁻²⁰¹⁸ effettuato in data ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP).

CONCEDE

Alla società AMV SRLS

l'occupazione di suolo pubblico nell'area prospiciente il pubblico esercizio sito in Napoli in

VIA CIMAROSA 156

per l'istallazione di arredi di minimo impatto (TAVOLI E SEDIE), come da progetto allegato che costituisce parte integrante del presente atto, con il divieto di utilizzare teli verticali in pvc, paraventi, fioriere e pedana e ogni ulteriore elemento di arredo e con la prescrizione di depositare all'interno del locale gli arredi nei giorni e negli orari di chiusura dell'attività

con un ingombro totale di mq 5,00


CONCESSIONE CONTINUATIVA IN AREA A

La concessione è valida fino al 31/10/2018 .

Il presente provvedimento sarà reso disponibile al Servizio tributario competente e alla Polizia Locale mediante pubblicazione nella sezione "Aree Tematiche" del sito istituzionale del Comune di Napoli.


Il Dirigente
Dott.ssa Caterina Carangelo





STRALCIO AEREOFOTOGRAMMETRICO rapp. 1: 1000





7.5603

Via D. Cimarosa



Nel caso delle concessioni permanenti, per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato, in sede di autoliquidazione, entro il 30 aprile di ciascun anno. Lo stesso viene calcolato in forma complessiva, in ragione cioè di tutte le occupazioni poste in essere dal singolo concessionario. Anche in quest'ultima circostanza è previsto, per importi superiori ad euro 350,00, il pagamento rateale secondo le seguenti scadenze: **30 aprile - 30 luglio - 30 ottobre.**

Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'unità di euro inferiore, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o all'unità superiore se la frazione è uguale o superiore a 50 centesimi, indicando nella causale di pagamento gli estremi del titolo concessorio ed il dato fiscale del soggetto concessionario.

Art. 27 COSAP- Criteri generali di calcolo del canone

1. Per le occupazioni di soprasuolo e sottosuolo, come determinato all'art. 25, il canone è ridotto in ragione del 50%.

Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto per l'intero anno solare. Per il primo anno di occupazione il canone è determinato in forma frazionata in rapporto ai mesi di occupazione; il primo mese viene, in ogni caso, computato per intero indipendentemente dalla data di decorrenza dell'autorizzazione. Il frazionamento non si applica nel caso della concessione di cui all'art. 8, comma 7, e nel caso delle occupazioni abusive permanenti ex art. 17 comma 8.

(...)

(...)

3 bis. Per le occupazioni per le quali è imposta dall'amministrazione comunale una limitazione oraria superiore alle 6 ore si riduce la tariffa del 50%.

(...)

5. La superficie imponibile, nel caso di valori frazionari, è calcolata con arrotondamento all'unità superiore.

(...)

8. Le occupazioni su aree private soggette a servitù di passaggio, per le quali l'occupante sostiene già un costo per il fitto del suolo, il canone è ridotto nella misura del 20%, previa presentazione del contratto di affitto regolarmente registrato.

Avvertenze

La concessione viene rilasciata con scadenza 31 ottobre 2018. A conclusione dell'attività di adeguamento e conforinazione delle occupazioni alle nuove disposizioni la concessione sarà o confermata o sarà rilasciato il nuovo titolo adeguato, con durata fino all'esito del giudizio, senza necessità di presentazione di ulteriori istanze. Nel caso in cui l'occupazione non possa, invece, essere riconfermata e/o adeguata - come stabilito dell'art. 9 del Regolamento Cosap - il concessionario avrà diritto al rimborso proporzionale del canone, per il periodo di mancata utilizzazione, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 39 del medesimo Regolamento.

Il funzionario
Arch. P. Ongeri

Si da avviso che decorsi 30 giorni dal ricevimento della presente richiesta senza che sia stata prodotta la documentazione richiesta la pratica verrà definitivamente archiviata.

DA RESTITUIRE FIRMATO DAL CONCESSIONARIO E DA ALLEGARE ALLA CONCESSIONE RILASCIATA

| | |
|---|---|
| Pratica N. 1070 - 2018 (Prot. Gen. N. 71272 - 2018) | |
| Del 23/01/2018 | presentata dal sig./sig.ra VARRIALE CLAUDIO |
| CF: VRRCLD81C18F839H | nella qualità di AMMINISTRATORE |
| della società AMV SRLS | |
| P.IVA 08479301213 | con sede legale in Napoli, VIA SAN PASQUALE A CHIAIA 79 |
| Sede operativa in Napoli | VIA CIMAROSA 156 |

PATTE CONDIZIONI DA RESTITUIRE FIRMATI PER ACCETTAZIONE

Il concessionario sottoscrivendo il presente atto dichiara di essere a conoscenza che la concessione è rilasciata con le modalità previste dalla deliberazione di G.C. n. 357 del 19/07/2018 e ne accetta integralmente le condizioni.

Il concessionario sottoscrivendo il presente atto dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento dei Dehors, approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014 e dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2018. In particolare dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dall'Art. 10 e dall'Art. 18 del Regolamento COSAP, che di seguito si riportano:

Art. 10 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli, senza possibilità di ripetere i canoni versati, corrispondenti ai periodi non goduti e salva l'irrogazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa di settore, qualora:
 - a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione;
 - b) non osservi quanto stabilito dalle norme e dai Regolamenti comunali;
 - c) sia stata revocata, annullata o abbia perso efficacia l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
 - d) nel corso della durata della concessione ovvero entro 365 giorni sia violata per almeno 3 (tre) volte la dimensione di occupazione suolo pubblico concessa;
 - e) non osservi le norme e gli obblighi di natura retributiva, contributiva e di sicurezza in materia di lavoro, qualora presso l'unità locale risultino addette più di due unità lavorative

oltre al titolare. Oltre a comportare, *iuris et de iure* la decadenza dalla concessione già rilasciata, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo della presente lettera e) rappresenta, altresì, causa ostativa al rilascio di una nuova concessione di occupazione di suolo pubblico per un periodo graduato in base

alla gravità della violazione stessa, come individuato all'Allegato B del presente regolamento, mutuato dall'allegato A al D.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/1/2015. Ai fini dell'applicazione della presente lettera e), è necessario che le violazioni siano definitivamente accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, secondo la normativa vigente.

f) non si adegui alle prescrizioni in materia di arredo che verranno congiuntamente definite dal Protocollo del 2 agosto 2017 fra Comune di Napoli, Camera di Commercio, Sovrintendenza alle Belle Arti ed Università Federico II, per le aree individuate dallo stesso, anche se già rilasciate.

g) violi uno o più degli obblighi di cui agli artt. 18 e 19 del presente Regolamento. Oltre a comportare, *iuris et de iure* la decadenza dalla concessione già rilasciata, la violazione da parte del medesimo concessionario delle disposizioni di cui ai richiamati artt. 18 e 19 per tre volte nell'arco del medesimo anno solare, rappresenta, altresì, causa ostativa al rilascio di una nuova concessione di occupazione di suolo pubblico per un periodo di 12 mesi dall'ultima violazione definitivamente accertata.

2. La decadenza della concessione può essere pronunciata d'ufficio:

a) in caso di omesso o parziale pagamento del canone o di una sua rata, con relativi interessi e

sanzioni, trascorsi infruttuosamente 30 giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento;

b) in caso di violazione delle norme, dei termini e delle procedure relative alla voltura della concessione di cui all'articolo precedente;

c) in caso di uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 2 comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio dal momento in cui viene pronunciata.

4. La mancata occupazione nei termini sarà oggetto di apposito rilievo in loco da parte del

competente Servizio concessorio (anche tramite il Corpo della Polizia locale) e relativo verbale, cui

seguirà una semplice comunicazione al concessionario decaduto per avvisarlo della sopravvenuta

decadenza; conseguentemente il suolo pubblico oggetto della decaduta concessione potrà essere

immediatamente concesso a nuovo richiedente mentre l'eventuale tardiva occupazione da parte del

decaduto concessionario costituisce ad ogni effetto un'occupazione abusiva.

5. Sono cause di estinzione del rapporto di concessione:

a) la morte, la sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento oppure la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del Curatore o Liquidatore entro 90 giorni dal provvedimento di proseguire la concessione in atto.

6. Le pronunce e le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono tempestivamente comunicate

dal Servizio concessorio al Servizio tributario competente.

Art. 18 - Obblighi generali del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che, in dipendenza dell'occupazione, dovessero derivare a terzi.

2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

a. ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti;

(...)

b. a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, anche facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti, nonché l'area circostante nella quale possono essere abbandonati rifiuti riferibili all'attività del concessionario e, se utilizzati impropriamente i cestini pubblici, a tenerli svuotati;

c. a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;

d. a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;

e. ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti;

f. ad evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro

canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od

imposte dal Comune o

da altre Autorità;

g. a collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati ed a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni al passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità;

(...)

i. ad esporre il QR-Code se associato agli atti autorizzativi rilasciati dal competente Servizio.

3. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo trovano applicazione le

disposizioni di cui al precedente art. 10.

Il concessionario è inoltre consapevole che:

L'Amministrazione Comunale può imporre in ogni tempo nuove condizioni.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere a proprie spese a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Servizio Occupazione Suolo. In mancanza, il Comune provvederà addebitando le spese al concessionario.

Le occupazioni in Centro Storico (area sito Unesco) devono adeguarsi agli strumenti pianificatori emanati dall'Amministrazione per valorizzare l'area storica della città.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente provvedimento. L'impossibilità di continuazione dell'occupazione oggetto della concessione, per una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune da diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato e per il periodo di mancata utilizzazione, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 39 del Regolamento Cosap.

Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione indirizzata al Servizio Polizia Amministrativa, con contestuale riconsegna del titolo ed al Servizio tributario competente. In tale caso, per le occupazioni temporanee, resta dovuto l'intero canone determinato in sede di rilascio, mentre per le occupazioni permanenti, resta dovuto l'intero canone previsto per l'anno in cui viene effettuato il recesso.

Il concessionario ha l'obbligo del pagamento anticipato del canone rispetto al ritiro dell'atto concessorio e all'inizio dell'occupazione. Pertanto, il rilascio del presente provvedimento da parte dell'Ufficio Occupazione Suolo Pubblico è subordinato alla determinazione del canone, che verrà comunicato all'indirizzo del concessionario tramite l'applicativo suap. In caso di errore materiale nel calcolo del canone, il concessionario si impegna a versare a conguaglio il dovuto senza sanzioni e/o interessi di mora.

Nei confronti dei soggetti autorizzati che non abbiano correttamente assolto il pagamento del canone, il competente Servizio tributario invia l'avviso di pagamento a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell'obbligazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento. Con il medesimo avviso viene irrogata la penale pari al 30% del canone evaso; in caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di pagamento, la penale è ridotta nella misura del 50%. Sono altresì applicati gli interessi come stabiliti all'art.36 del Regolamento Cosap. Prima della notifica dell'avviso di cui sopra, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime modalità previste, per i tributi, dall'art.13 del D.Lgs. 472/97 in tema di ravvedimento operoso. Qualora il canone è stato versato con un ritardo inferiore ai 15 giorni, le sanzioni legate al tardivo versamento vengono irrogate in misura ridotta analogamente a quanto disposto, in materia tributaria, dall'art.13 del D.Lgs. 471/97.

L'avvenuto pagamento, anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato), equivale ad accettazione dell'intero canone imposto per la concessione.

Il concessionario è informato che:

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti in caso di gravi situazioni, se non diversamente disposto da norme di legge.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente del competente Servizio tributario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di pagamento, ovvero nei casi di ravvedimento di cui all'art.34 comma 3, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio tributario competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese. Sugli importi rateizzati

sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.

3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza utile per il pagamento del debito allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. Tale versamento costituisce acquiescenza al provvedimento di accertamento del debito. Il Servizio tributario competente dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

4. La rateazione non è consentita:

a) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;

b) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 1.000,00;

5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni (36 rate mensili)

6. Per gli importi superiori ad € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta al IVASS.


7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 100,00.

8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme residue dovute sono immediatamente riscuotibili mediante l'iscrizione della partita al ruolo coattivo con contestuale decadenza del beneficio previsto all'art. 35, comma 7 (riduzione al 25% della sanzione amministrativa pecuniaria), nonché di quello previsto all'art. 34 commi 2 e 3.

È ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

Inoltre, ai fini della regolarità contributiva e del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'interessato **autocertifica**, con la firma del presente documento, ai sensi del D.P.R. 445/2000, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato B del Regolamento COSAP (disponibile in calce) ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito (art. 5 c.4 del Regolamento Cosap approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2018).

Il Concessionario (Firma autografa)



ALLEGATO B)
ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DI CUI ALL'ARTICOLO 8 LA CUI VIOLAZIONE E' CAUSA OSTATIVA ALLA CONCESSIONE
DI SUOLO

| VIOLAZIONE | PERIODO DI NON REGOLARITA' |
|--|-----------------------------------|
| Articolo 437 C.P. "Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro" | 24 mesi |
| Articolo 589, comma 2, C.P. "Omicidio colposo" | 24 mesi |
| Articolo 590, comma 3, C.P. "Lesioni personali colpose" | 18 mesi |
| Violazione di disposizioni la cui sanzione e' prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d); 68 comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a), b); 165; 170; 173; 219; 262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a); del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" | 12 mesi |
| Disposizioni indicate dall'articolo 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956 "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo" | 12 mesi |
| Articolo 22, comma 12, D. Lgs. n. 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" | 8 mesi |
| Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 "Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare" | 6 mesi |
| Articoli 7 "Riposo giornaliero" e 9 "Riposi settimanali" del D. Lgs. n. 66/2003* | 3 mesi |

* Solo se inerente ad un numero di lavoratori pari ad almeno il 20% del totale delle unità lavorative regolarmente impiegate

Le integrazioni richieste sono le seguenti:

- Altri documenti eventuali

RITIRATA IL 05-09-2018

G. Fucillo

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai soliti elencati ordini di bonifico Italia anche mediante utilizzo dello schema di pagamento SEPA. L'identificativo dell'operazione usoguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell' informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in 'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti' o 'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE: Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella di ordinata - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Il bonifico su nostra Banca con data esecuzione corrispondente alla data di ordinata viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella di ordinata, entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui (se scegli Bonifici e pagamenti).

DATI ORDINANTE

N° rapporto

IT 09 1 02008 03441 000105119901

Ordinante:

AMV SRLS

DATI BONIFICO

Beneficiario:

COMUNE DI NAPOLI

Indirizzo:

Località:

Prov.

CAP:

IBAN:

IT 18 Z 07601 03400 000019543655

Banca:

POSTE ITALIANE SPA

Sede:

NAPOLI V.R.

Importo:

238.80

Commissioni:

5.00

Causale:

CANONE OCCUPAZIONE SJOLO PUBBLICO AUTORIZZAZIONE COSAF

Data esecuzione

Data inserimento

Valuta beneficiario:

04.09.2018

04.09.2018

05.09.2018

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: C.R.O. - TRN:

1101182470296830

TIPO

BONIFICO

La disposizione e visione nella lista Bonifici, con le assegnate con Tipo 'SEPA', la ricerca e es. è visibile nella sezione Documenti OnLine > Archivio documenti tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

CONTI CORRENTI POSTALI - Associazione di Versamento

BancoPost



s/c/c n.

498436515

di Euro

106220

IMPORTO
IN LETTERE

CAUSAZIONE 1/20

INTESTATO A

COMUNE DI MARZI

CAUSALE

COOP OCCUPAZIONE SOLO

Pubblica

P8

16/029 03 04-09-18 P 0048
VCIL 0238 €*106,20*
C/C 000049543655 €*1,50*
DEN 180904-110945-03900182

ESEGUITO DA

AMU SICS

VIA

PIAZZA CANTONATA

156

CAP

80127

LOCALITA'

MARZI

BOLO DELL'UFFICIO POSTALE